



SENT. N. 47/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23854** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

A.M., c.f. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*,

rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Botasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, PEC: *paolo.botasso@pecordineavvocatisaluzzo.it*

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore

AVENTE AD OGGETTO

l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza dal 17.09.2016 sino al 31.5.2019, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione del trattamento di quiescenza e alla restituzione dei ratei di pensione trattenuti dal mese di giugno 2019, oltre interessi e

	perequazione <i>ex lege</i> , nonché, incidentalmente, per il conseguente	
	annullamento della comunicazione adottata, in data 5.6.2019, dall’INPS di	
	sospensione del trattamento pensionistico e ingiunzione del recupero della	
	somma di euro 201.231,10 quale indebitto generato sulla pensione iscrizione n.	
	70239163 nel periodo tra il 17.9.2016 e il 31.5.2019.	
	ESAMINATI gli atti e documenti di causa;	
	VISTO il Codice di Giustizia Contabile;	
	UDITE le parti presenti all’udienza del 29 febbraio 2024, come da verbale.	
	FATTO	
	Dagli atti depositati in giudizio si desume che il ricorrente è stato dirigente	
	presso l’Unione Montana <i>omissis</i> (CN) sino al 16 settembre 2016.	
	Dal giorno successivo è stato collocato in quiescenza con trattamento	
	pensionistico di anzianità, e, allo stesso tempo, con la medesima decorrenza, ha	
	instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico di dirigente	
	presso l’Ospedale Civico <i>omissis</i> (CN).	
	L’INPS, con provvedimento in data 5 giugno 2019, ha sospeso <i>ab origine</i> il	
	predetto trattamento pensionistico, sull’assunto che, con decorrenza dal giorno	
	successivo alla cessazione dell’originaria attività lavorativa (presso l’Unione	
	Montana <i>omissis</i>) era stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro (presso	
	l’Ospedale Civico <i>omissis</i>), costituente quest’ultimo	
	continuazione e comunque derivazione del precedente.	
	L’INPS ha, pertanto, chiesto la restituzione dei ratei già erogati, ammontanti ad	
	euro 201.231,10, in quanto costituenti indebitto pensionistico.	
	Il ricorrente ha, quindi, adito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale del	
	Piemonte, chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico dal	
	- pag. 2 di 12 -	

17.9.2016 nonché la restituzione dei ratei di pensione trattenuti dal mese di giugno 2019, oltre interessi e perequazione *ex lege*, oltre che le somme mensilmente versate dal ricorrente a titolo di rateo mensile per il presunto indebito pensionistico.

Il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 224/2020, che ha rigettato il ricorso.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti, per i seguenti motivi di diritto: *“I. Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto. Illogicità della motivazione e contraddittorietà della motivazione rispetto alle scelte processuali. Falsa applicazione art. 4, d.p.r. 758/1965; II. Omessa pronuncia su un motivo di ricorso di primo grado. Difetto assoluto di motivazione. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Manifesta irragionevolezza della sentenza impugnata. Violazione del principio di irripetibilità degli indebiti pensionistici percepiti in buona fede. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, l. n. 412/1991, 52, l. n. 88/1989 e 206, d.p.r. n. 1092/1973.”.*

La Terza Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei conti, con sentenza n. 216/2023, ha respinto il primo motivo di impugnazione, mentre ha accolto il secondo, e, per l’effetto, ha rinviato gli atti alla Sezione Giurisdizionale per il Piemonte.

Il ricorrente, ricevuta la comunicazione e la notifica della sentenza in data 22 maggio 2023, non ha riassunto il giudizio nel termine dei tre mesi.

Con il presente ricorso il ricorrente chiede:

- di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il trattamento

pensionistico di anzianità nella misura liquidata con provvedimento n.

CN1032016000466 (num. pratica: 103201600032288), a far data dal

17.09.2016;

- di condannare l'INPS a corrispondergli il medesimo trattamento di quiescenza

a far data dal 17.09.2016:

- di dichiarare tenuto e condannare l'INPS al pagamento dei ratei mensili non

versati dal giugno 2019, oltre interessi e perequazione di legge;

- di dichiarare tenuto l'INPS a restituirgli le somme indebitamente versate da

lui medesimo dal mese di settembre 2019 sino alla decisione del presente

giudizio, oltre interessi e rivalutazione *ex lege*.

Il ricorrente evidenzia che, ex art 310, comma 1, c.p.c. *“l'estinzione del*

processo non estingue l'azione”, conseguentemente la stessa domanda è

riproponibile.

Parte ricorrente precisa che, con il presente ricorso, viene riproposta la

domanda con solo riferimento al motivo indicato in appello che non risulta

coperto dal giudicato, ed evidenzia che vi è un obbligo di conformazione della

Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte in questa sede alle statuizioni

della sentenza d'appello n. 216/2023, laddove tale pronuncia afferma che *“con*

riferimento al secondo motivo di appello occorre sottolineare che la

motivazione dell'impugnata sentenza è viziata da omessa o apparente

motivazione ... l'iter logico seguito dal primo giudice non è chiaramente

intelligibile non avendo questi adeguatamente argomentato in ordine alle

contestazioni formulate nel ricorso introduttivo dal signor A. ...

pertanto, poiché la motivazione non fornisce una congrua ostensione delle

ragioni poste a fondamento della decisione impugnata in relazione alla

recuperabilità delle somme ed alla rilevanza di un legittimo affidamento, deve ritenersi che questo motivo di appello vada accolto con rinvio alla Sezione giurisdizionale di primo grado affinché proceda ad un nuovo esame della problematica”.

Parte ricorrente chiede, pertanto, che, in questa sede, sia scrutinata e accolta la richiesta di accertamento e condanna alla restituzione nei confronti dell’INPS di quanto già versato dal sig. A., in forza dell’applicabilità dell’art.

13 della L. n. 412/1991, dell’art. 52 della L. n. 88/1989 e dell’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973, non ravvisandosi dolo, bensì legittimo affidamento del sig.

A., fondato sul consolidarsi per tre anni della situazione esistente.

Secondo la difesa del ricorrente, infatti, ci si troverebbe innanzi ad un errore imputabile all’ente erogatore, che ha avuto sin da subito la possibilità di conoscere tutte le circostanze incidenti sul diritto e sulla misura della pensione del signor A.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria del 16 febbraio 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.

L’INPS ha, in particolare, evidenziato che, nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente, la buona fede non è d’ostacolo all’esercizio, da parte dell’amministrazione, del diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c.c., essendo il recupero un atto dovuto, e che il termine di tre anni è ragionevole, stante anche la chiara dizione dell’art. 4 d.P.R. n. 758/1965, di agevole comprensione per un dirigente quale il ricorrente.

All’udienza del 29 febbraio 2024, la difesa di parte ricorrente ha, in particolare, richiamato la pronuncia della Cassazione n. 10337/2023 per analogia di fattispecie. L’avvocato dell’INPS ha richiamato la memoria di costituzione, con

particolare riferimento alla giurisprudenza ivi citata e alla considerazione sulla professionalità del dirigente.

Dopo la discussione la causa è stata trattenuta a decisione.

Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

1. Preliminarmente occorre vagliare la questione della mancata riassunzione nei termini normativamente previsti.

Come noto, nel caso di rinvio al primo giudice da parte del giudice d'appello, l'art. 199, comma 3, del c.g.c. prevede che le parti debbano riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza d'appello.

Ai sensi dell'art. 111, comma 1, del c.g.c., salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta riassumere il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge.

L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza (comma 4).

Occorre osservare, tuttavia, che, il comma 5 del medesimo art. 111 c.g.c. espressamente prevede che *“l'estinzione del processo non estingue l'azione”*, con ciò riproducendo il disposto dell'art. 310, comma 1 del c.p.c.

Mentre con l'estinzione dell'azione il soggetto titolare di un diritto sostanziale non può più riproporre la domanda, l'estinzione del giudizio, invece, ha effetti solamente processuali, poiché la parte di un giudizio estinto ha salva la possibilità di esercitare la medesima azione riproponendo la domanda in un nuovo processo, nel quale permane, ai sensi sia dell'art. 310, comma 2 del c.p.c.

sia dell'art. 111, comma 6 del c.g.c., il giudicato di merito che si sia formato

(sul punto si cfr. Cass. civ. Sez. II, nn. 21469/2018 e 23813/2012; Cass. civ.

Sez. III, n. 10337/2024).

V'è da osservare, peraltro, che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., nei giudizi in

materia di pensioni l'appello è consentito per i soli motivi di diritto.

Invero, il giudice di secondo grado non viene investito dell'intera causa - non

si realizza, cioè, il c.d. effetto devolutivo - in quanto l'appello ha un ambito di

cognizione limitato alla sussistenza o meno delle censure di diritto mosse alla

sentenza di primo grado, non potendosi mai valutare il fatto.

Nel caso di annullamento della sentenza di primo grado per vizi della

motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la sentenza d'appello

“rescindente”, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della

motivazione, conserva al giudice di primo grado tutte le facoltà che gli

competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri

d'indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della

sentenza di annullamento (cfr. Cass. civ. n. 4677/2019).

Nonostante il *nomen iuris*, l'appello delle sentenze pensionistiche, per come

configurato, presenta punti di assimilazione al giudizio di legittimità innanzi

alla Corte di cassazione.

In quest'ottica, appare applicabile, altresì, in materia di riassunzione a seguito

di rinvio disposto dalla sentenza pensionistica d'appello, ai sensi dell'art. 7

c.p.c., in quanto espressione di un principio generale, l'art. 393 c.p.c., il quale,

dettato per il rinvio operato dalle pronunce di Cassazione, espressamente

prevede che, se la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non

avviene entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della

Corte di cassazione, l'intero processo si estingue, ma la sentenza di Cassazione

conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato

con la riproposizione della domanda.

Pertanto, alla luce del disposto degli artt. 111 c.g.c., 310 c.p.c. e 393 c.p.c. si

ritiene che il presente ricorso, con cui viene riproposta la domanda con unico

riferimento al motivo non coperto dal giudicato, sia ammissibile.

2. Posto, come sopra si è detto, l'effetto vincolante della sentenza d'appello,

occorre quindi procedere all'esame del contenuto della pronuncia n. 216/2023

della Sez. III giurisdizionale di appello della Corte dei conti.

Al riguardo si osserva che la sentenza ha, innanzi tutto, respinto il primo motivo

di impugnazione, concludendo che l'incarico del dottor A. presso

l'Ospedale Civico *omissis* di *omissis* sia incorso nel divieto di

cumulo di cui all'art 4 del d.P.R. n. 758/1965, ravvisando un rapporto di

derivazione/continuazione dell'attività lavorativa instaurata dopo il

pensionamento rispetto a quella precedente, come affermato dalla sentenza di

primo grado.

Con riferimento, invece, al secondo motivo di appello, la sentenza d'appello n.

216/2023 non si è pronunciata nel merito della questione circa la irripetibilità

delle somme indebitamente corrisposte, bensì si è limitata ad affermare che

dalla motivazione della sentenza di primo grado non risulta chiaramente

intelligibile l'iter logico che ha portato il giudice di prime cure a respingere le

argomentazioni del dottor A. sulla non ripetibilità delle somme

indebitamente corrisposte per assenza di dolo, per errore dell'INPS e per

legittimo affidamento.

La sentenza d'appello, quindi, ha rinviato alla Sezione giurisdizionale di primo

grado “affinchè proceda ad un nuovo esame della problematica” “in relazione alla recuperabilità delle somme ed alla rilevanza di un legittimo affidamento”.

3. Passando, pertanto, all’esame del merito come indicato nella sentenza d’appello, si osserva che l’indebito oggetto del presente giudizio non trova fondamento in un provvedimento di revoca o di modifica di un decreto di pensionamento provvisorio o definitivo, quanto piuttosto in un’articolata vicenda contrattuale, caratterizzata dal collocamento a riposo del ricorrente seguito da una sua successiva attività di lavoro in costanza di percezione del trattamento pensionistico.

Deve pertanto escludersi l’applicabilità, al caso in esame, dei principi enunciati dalle SS.RR. nn. 2/2012, 7/2007 e 8/2008 in tema di ripetizione dell’indebito in sede di conguaglio tra trattamento definitivo e provvisorio, disciplinato dall’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973.

Né tanto meno appare applicabile la disciplina di cui all’art. 203 e ss. del medesimo d.P.R. n. 1092/1973, che riguarda la revoca o modifica del provvedimento pensionistico per errore, e non - come nel caso in esame - la reviviscenza del servizio, ossia la ripresa del rapporto di servizio che incorre nel divieto di cumulo tra pensione e retribuzione (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Puglia n. 320/2020, Sez. giurisdiz. Toscana n. 372/2022, Sez. III App. nn. 144/1999 e 63/2022).

In quest’ottica, non appare pertinente neppure il riferimento, fatto dalla difesa del ricorrente, agli artt. 52 della L. n. 88/1989 e 13, comma 1, della L. n. 412/1991, che prevedono che, nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento pensionistico modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo

che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato o ad errore imputabile all'ente erogatore.

Come già osservato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. III App. n. 322/2021), *“la disciplina dell'indebito risultante dagli artt. 2033 e segg. cod. civ. nella materia previdenziale, pubblica e privata, è integrata da norme specifiche che tendono a temperare le regole generali con le specificità di settore, tenendo conto sia della particolare posizione del pensionato che delle esigenze finanziarie pubbliche. Peraltro, la disciplina positiva diverge parzialmente fra settore pubblico e privato e la Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità costituzionale che si fondavano sulla diversa disciplina, ha osservato che è compito del legislatore “ricomporre il quadro della regolazione della materia, secondo linee coerenti ed omogenee per il settore pensionistico ormai gestito da un unico ente” (Corte cost, 23 giugno 2017, n. 148)”*.

Al riguardo si richiama la giurisprudenza che, proprio su fattispecie analoghe a quella in esame, ha evidenziato che *“...Né potrebbe affermarsi la buona fede dell'appellante per aver il medesimo avvertito l'INPS della propria attività lavorativa...è evidente che l'Ordinamento non può garantire contemporaneamente la tutela stipendiale e pensionistica allo stesso soggetto, derivante dal medesimo rapporto di lavoro, per la contraddizione (dei presupposti della tutela) che non lo consente”* (Sez. III App. n. 144/2019).

E ancora: *“Laddove l'azione di ripetizione abbia riguardo a ratei di pensione indebitamente percepiti per violazione del divieto di cumulo tra trattamento di quiescenza e trattamento di servizio, risultano applicabili le regole generali sulla ripetizione dell'indebito previste dagli artt. 2033 e segg. cod. civ., non*

operando né la disciplina stabilita dal citato art. 206 del D.P.R. n. 1092 del 1973, né alcuna situazione di legittimo affidamento o buona fede idonea ad evitare la ripetizione delle somme indebitamente erogate dall'Ente previdenziale" (Sez. III App. n. 77/2020, richiamata anche da Sez. III App. n. 63/2022).

Da quanto sopra esposto, con riferimento al caso in esame, deriva che il recupero dell'indebito pensionistico disposto dall'INPS nei confronti del ricorrente è da ritenersi legittimo, in quanto conforme ai principi in tema di "indebito oggettivo" di cui al citato art. 2033 c.c.

Non assumono rilevanza i profili invocati dal ricorrente a supporto dell'irripetibilità delle somme oggetto di restituzione e relativi alla sua buona fede e al legittimo affidamento sulla spettanza degli assegni pensionistici generato dalla protratta percezione dei medesimi e *"dalla situazione di immediata conoscibilità da parte dell'INPS circa la posizione lavorativa e contributiva del signor A."*

Tali elementi, costituenti i principali motivi fondanti del ricorso, sono infatti considerati dalle sentenze delle SS.RR. n. 7/QM/2007 e n. 2/QM/2012 come oggetto di necessaria valutazione ai fini dell'interpretazione ed applicazione delle norme del Testo Unico di cui al d.P.R. n. 1092/1973 relative al recupero dell'indebito pensionistico sorto a seguito del conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva. Come è stato sopra rilevato, tuttavia, i principi affermati con tale giurisprudenza non sono estensibili alla diversa tipologia di fattispecie come quella in esame (cfr. Sez. giurisdiz. Toscana n. 372/2022).

D'altro canto, appare arduo ritenere, in mancanza di robusti elementi probatori di segno contrario, che il ricorrente, dirigente, usando la diligenza correlata alla

propria cultura e formazione professionale, non fosse a conoscenza della normativa di cui alla L. n. 758/1965, riguardante il divieto di cumulo tra trattamento di quiescenza e trattamento di servizio, vigente ed applicata da tempo.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso in esame debba essere rigettato.

La particolare complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, **rigetta il ricorso**. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 29 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente